CITTÀ DI OLBIA

Provincia di Olbia Tempio

Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30.09.2010 In vigore dal 03.11.2010

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI ... 3
Art. 1 - Oggetto ... 3
Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento ... 3
Art. 3 - Programmazione e previsione ... 3
Art. 4 - Responsabile del Procedimento ... 3
Art. 5 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva ... 4
Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti in economia ... 4
Art. 7 - Modalità di esecuzione ... 5
Art. 8 - Iscrizione dei contratti e post-informazione ... 5
TITOLO II - LAVORI ... 6
Art. 9 - Limiti di importo per i lavori ... 6
Art. 10 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia ... 6
Art. 11 - Affidamenti in economia complementari all'appalto ... 7
Art. 12 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto ... 7
Art. 13 - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo ... 7
Art. 14 - Lavori d'urgenza ... 8
Art. 15 - Lavori di somma urgenza ... 8
Art. 16 - Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie ... 8
Art. 17 - Piani di sicurezza ... 9
Art. 18 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione ... 9
TITOLO III - FORNITURE E SERVIZI ... 10
Art. 19 - Limiti di importo ... 10
Art. 20 - Tipologia delle forniture di beni e di servizi eseguibili in economia ... 10
Art. 21 - Pubblicità e comunicazioni ... 15
Art. 22 - Modalità di acquisizione ... 15
Art. 23 - Modalità di affidamento ... 16
Art. 24 - Congruità dei prezzi ... 17
Art. 25 - Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico ... 17
Art. 26 - Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi ... 17
Art. 27 - Individuazione degli operatori economici ... 17
Art. 28 - Procedure di consultazione ... 18
Art. 29 - Lettera di invito e richiesta di preventivi ... 18
Art. 30 - Procedura di ordinazione ... 19
Art. 31 - Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni ... 19
Art. 32 - Verbale di confronto dei preventivi ... 20
Art. 33 - Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto ... 20
Art. 34 - Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo ... 20
Art. 35 - Procedura di collaudo ... 21
Art. 36 - Nomina dei soggetti deputati ad effettuare collaudi e verifiche di esecuzione ... 21
Art. 37 - Termini di pagamento ... 21
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ... 22
Art. 38 - Norma di rinvio ... 22
Art. 39 - Entrata in vigore ed abrogazioni ... 22

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
   - per i lavori: articolo 125, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
   - per le forniture e i servizi: articolo 125, comma 9 e ss., del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni,.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli 10 e 20. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo articolo 9 per i lavori, ed al successivo articolo 20 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore alla soglia comunitaria che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua nell'elenco annuale del Programma triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4 - Responsabile del Procedimento

1. Il Dirigente del Settore competente individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, la dichiarazione di regolare esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, può non coincidere con il Responsabile unico del procedimento dell'opera.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato, deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante convenzioni – quadro di cui all'art. 26 legge 488 del 1999 e ss.mm.ii., o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisiti regionali o locali se attivate e ne deve dare atto nella determina con cui viene avviato il procedimento.
2. Con determinazione viene attivata, se dovuta, la procedura per il pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vigenti al momento dell'attivazione della relativa procedura di acquisto in economia.
3. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.
4. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
5. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
6. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici predisposti dall'Amministrazione.
2. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "unicamente del prezzo più basso " oppure quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose viene adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.
7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità di esecuzione

1. L' acquisizione di lavori, beni e servizi può essere effettuata con le seguenti modalità:
   - per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
   - in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
   - in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
   - mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice, aste elettroniche o procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'art. 85 del Codice e degli artt. 46 e seguenti della Legge Regionale;
   - mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. Il verificarsi dei casi previsti dal comma 5 del presente articolo comporta, altresì la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 7 e secondo le procedure dell'articolo 8 del "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ___ del __/__/2010.
7. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8 - Iscrizione dei contratti e post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Settore, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertoriazione.
2. Il Servizio che tiene la Raccolta dei contratti deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro
3. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/99, a pubblicazione nell'Albo pretorio dei nominativi degli affidatari; inoltre i cottimi di importo superiore a 40.000 Euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.
4. Per i servizi e le forniture si considera adeguata misura di pubblicizzazione l'iscrizione del contratto nella Raccolta di cui al primo comma del presente articolo, in quanto registro consultabile da chi abbia interesse.

TITOLO II - LAVORI

Art. 9 - Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
4. Rispetto agli importi dei commi precedenti sono fatti salvi i lavori di opere finanziate espressamente per la valorizzazione ed utilizzazione di personale in economia diretta finanziate e/o cofinanziate dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea.

Art. 10 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
   a. tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
      Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
      - BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
      - OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti e acquedotti, impianti di depurazione - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
   b. manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità.
   c. interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
   d. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
   e. lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
      - scavi,
      - demolizioni,
      - prove penetrometriche,
      - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
      - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
      - stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
   f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
   a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dal D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
   c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dal D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del R.U.P. ed all'impegno delle somme da parte del Dirigente competente.

Art. 12 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal R.U.P.
3. Il R.U.P., in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13 - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.
4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione degli operatori economici negli elenchi predisposti dall'Amministrazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di

contradditorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Art. 14 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato preferibilmente tra quelle inserite negli elenchi degli operatori economici predisposto dall'Amministrazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista dalle norme vigenti.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza ed alla relativa determina di approvazione, al Dirigente di Servizio che firma la determinazione provvedendo ad assicurare la copertura della spesa ed approvando i lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16 - Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dal D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 20.000 Euro, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente articolo 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nelle norme vigenti; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal R.U.P.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

TITOLO III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 19 - Limiti di importo

1. Il presente titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di forniture e servizi in economia e dei contratti misti riconducibili ai contratti di forniture o servizi ai sensi dell'art. 14 del Codice, secondo le tipologie ed i limiti di importo delle singole voci di spesa rispettivamente individuati e specificate nel successivo art. 20
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono effettuabili fino all'importo della soglia comunitaria per l'acquisto di beni e di servizi determinato in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, fatte salve le differenti specificazioni di valore massimo esplicitate in ordine alle singole tipologie, come precisato nel successivo art.20.
3. Il limite di valore specificato in relazione alle varie tipologie di beni e servizi acquisibili in economia individuate in base al successivo articolo 20 deve intendersi come valore massimo riferibile al singolo acquisto.
4. Per acquisizioni di beni o servizi di limitato valore, realizzabili mediante contratti di cottimo fiduciario con durata pluriennale, il limite di valore è riferibile, nell'ambito del valore massimo comunque individuato nel valore immediatamente inferiore alla soglia comunitaria stabilita in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, a ciascuna annualità del rapporto.

Art. 20 - Tipologia delle forniture di beni e di servizi eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture di beni, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione, possono essere affidate in economia:

Tipologia di bene o prodotto	Limite di valore / importo
Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti; Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti beni: Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;	Soglia comunitaria
beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;	Soglia comunitaria
Apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)	Soglia comunitaria
Mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica), apparecchi di videosorveglianza.	Soglia comunitaria
Acquisto o noleggio autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali	100.000,00 euro
Acquisto attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli	50.000,00 euro
Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui sopra	25.000,00 euro
Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico	50.000 euro
Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere	100.000 euro
Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale	100.000 euro
Vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti	Soglia comunitaria
Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igenico-sanitari, ambientali, cimiteriali e	Soglia comunitaria

di gestione della popolazione animale; farmaci e materiali di pronto soccorso	
Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto	50.000 euro
Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale	100.000 euro
Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;	Soglia comunitaria
Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali	Soglia comunitaria
Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi comunali	100.000 euro
Attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi	50.000 euro
Sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali	Soglia comunitaria
Coppe, trofei, medaglie, targhe, bandiere, stendardi, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi	20.000 euro
Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati	20.000 euro
Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949	Soglia comunitaria
Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi	Soglia comunitaria
Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura	Soglia comunitaria
Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione	Soglia comunitaria
Forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori	100.000 euro
Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;	50.000,00 euro
Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;	Soglia comunitaria
Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;	Soglia comunitaria
Spese connesse con le elezioni ed i referendum;	Soglia comunitaria
Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento	

delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;	
Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.	50.000,00 euro
Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli	50.000,00 euro
Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;	Soglia comunitaria
Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;	Soglia comunitaria
Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;	Soglia comunitaria
Forniture di utensileria e ferramenta	Soglia comunitaria
Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative.	Soglia comunitaria
Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi	50.000,00 euro
Beni, attrezzature e strumentazioni topografiche	Soglia comunitaria

2. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione, possono essere affidati in economia:

Tipologia di servizio	Limite di valore / importo
Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti comunali.	Soglia comunitaria
Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;	Soglia comunitaria
Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;	Soglia comunitaria
Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;	Soglia comunitaria
Servizi di autolavaggio;	Soglia comunitaria
Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;	Soglia comunitaria
Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;	50.000,00 euro
Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;	50.000,00 euro
Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso.	50.000,00 euro
Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; compresi i contratti assicurativi	soglia comunitaria

per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili.	
Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria,	Soglia comunitaria
Servizi esterni di fotoriproduzione, Eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica	50.000,00 euro
Servizi video-fotografici;	50.000,00 euro
Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;	50.000,00 euro
Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;	50.000,00 euro
Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale	100.000 euro
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti	100.000 euro
Servizi di telecomunicazione	50.000 euro
Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software	Soglia comunitaria
Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie	100.000 euro
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti	100.000 euro
Servizi di consulenza a supporto, quali: a) servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva; b) servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; c) attività e servizi di consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa; d) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti	100.000 euro
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	50.000 euro
Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico	100.000 euro
Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi	Soglia comunitaria
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	Soglia comunitaria
Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, quando l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale	Soglia comunitaria
Servizio di sorveglianza sanitaria	50.000,00 euro
Servizi di collocamento e reperimento del personale;	Soglia comunitaria
Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi	Soglia comunitaria

Servizi di espurgo;	50.000,00 euro
Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25/1/2000 n. 34;	50.000,00 euro
Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006: 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;	Soglia comunitaria
Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Soglia comunitaria
Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;	50.000,00 euro
Servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento	100.000 euro
Servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale	100.000 euro
Servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni	200.000 euro
Servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie	Soglia comunitaria
Servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere	Soglia comunitaria
Servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;servizi di trasporto scolastico o noleggio scuolabus e assunzione autisti	Soglia comunitaria
Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia	10.000,00 euro
Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un	Soglia comunitaria

anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate	
Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge	Soglia comunitaria
Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti	100.000 euro
Servizi tecnici, quali attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine e attività di supporto al responsabile unico del procedimento riferibili all'ambito di applicazione dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, per valori inferiori a 100.000 euro.	100.000 euro
Servizi legali, quali attività relative a alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria	100.000 euro
Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione	Soglia comunitaria
Prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia	100.000 euro
Servizi relativi alle elezioni o referendum.	50.000,00 euro
Incarichi di supporto alla progettazione dell'opera pubblica, di cui all'art. 13 del Regolamento per l'assegnazione degli incarichi esterni, da conferire con le modalità indicate all'art. 13, comma 2, di detto Regolamento speciale;	20.000 euro
Le prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, etc.); Il supporto ad attività di programmazione e pianificazione e ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.	20.000 euro

3. Il presente regolamento si applica, altresì, a quelle prestazioni di servizi che, se pur non elencati, per loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute.

Art. 21 - Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli altri appalti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria.
2. L'Amministrazione opera in modo tale da assicurare che le procedure in economia avvengano comunque nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 22 - Modalità di acquisizione

1. L' acquisizione di beni e servizi può essere effettuata con le seguenti modalità:
   - per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
   - mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice;
   - aste elettroniche o procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'art. 85 del Codice;
   - mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 - Modalità di affidamento

1. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.
2. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 20.000 Euro e sino al valore della soglia comunitaria individuato in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Amministrazione. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva, mediante specifico verbale.
3. Quando si procede ad individuare le ditte mediante indagine di mercato, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo articolo 29, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 124 del D.lgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
4. Quando si procede ad individuare le ditte mediante l'elenco aperto degli operatori economici predisposto dall'Amministrazione, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nello specifico regolamento.
5. Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti sul territorio un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.
6. Per importi inferiori a 20.000 Euro, l'Amministrazione può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo.
7. I soggetti cui affidare direttamente forniture di beni o di servizi per valori inferiori ai 20.000 euro sono individuati, sempre nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione, mediante valutazione di coerenza con le esigenze della Amministrazione nell'elenco di operatori economici predisposto in base all'art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 o sulla base di un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni. In quest'ultimo caso l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
8. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

9. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità.

Art. 24 - Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici consultati per l'acquisto di beni o di servizi in economia è effettuato dall'Amministrazione attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'accertamento di cui al comma che precede, l'Amministrazione può avvalersi:
   - dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico;
   - dei cataloghi di beni e servizi delle convenzioni Consip;
   - di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti.

Art. 25 - Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di utilizzo del mercato elettronico previsti dalle norme statali e regionali in vigore (Consip e mercato elettronico regionale) nelle procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è sempre ammesso il ricorso da parte dell'Amministrazione a sistemi dinamici di acquisizione.
2. L'Amministrazione può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente. Sono esclusi da questo tipo di acquisizione gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione che utilizza esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'art. 77, commi 5 e 6, del Codice.
3. L'Amministrazione istituisce il sistema dinamico di acquisizione secondo le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
4. L'Amministrazione accorda a qualsivoglia operatore economico e per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, che non può superare i quattro anni salvo casi eccezionali debitamente giustificati, la possibilità di presentare un'offerta indicativa, che può essere migliorata in ogni momento, allo scopo di essere ammesso.
5. Instaurato il sistema dinamico di acquisizione, l'Amministrazione indice appalti specifici relativi ai beni di uso comune inclusi in esso e dovrà essere pubblicato il bando di gara semplificato invitando tutti gli operatori ammessi al sistema a presentare un'offerta indicativa entro 15 giorni dalla data di invio del bando.
6. Solo dopo la valutazione delle offerte indicative l'Amministrazione provvede al confronto concorrenziale invitando tutti gli operatori ammessi al sistema a presentare la migliore offerta per ogni appalto specifico entro un termine adeguato.

Art. 26 - Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità morale, elencati nell'art. 38 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. L'Amministrazione provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente titolo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dall'Amministrazione stessa secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria l'Amministrazione utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 48 del D.Lgs. n. 163/2006 riferiti a forniture e servizi, anche per la formazione degli elenchi di operatori economici.

Art. 27 - Individuazione degli operatori economici

1. Il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento di forniture di beni o di servizi in economia, comportanti la consultazione o l'affidamento diretto, mediante:

a. indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali e l'affidabilità economico - finanziaria;
b. selezione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, predisposto dall'Amministrazione.

2. L'indagine di mercato può essere realizzata:
   a. acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
   b. acquisendo informazioni da altre Amministrazione che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare con procedure in economia;
   c. verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
   d. sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.
3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del Procedimento al fine di individuare almeno cinque (5) soggetti con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere consultati per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori.
4. Il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale.
5. L'individuazione dei soggetti ai sensi del precedente comma 4 avviene mediante selezione di blocchi di almeno cinque operatori economici, se in tal numero o superiore qualificati, procedendo progressivamente secondo l'ordine dell'elenco.
6. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla consultazione può essere realizzata mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni o dei servizi da affidare.
7. Il Responsabile del Procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla consultazione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli operatori economici, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento della fornitura di beni, di servizi.

Art. 28 - Procedure di consultazione

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alle forniture di beni e servizi, il Responsabile del Procedimento definisce le procedure di consultazione degli operatori economici individuati in base ai precedenti articoli, secondo impostazioni differenziate in base alla complessità o alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, al valore relativo dello stesso, al dimensionamento complessivo delle prestazioni.
2. Le procedure di consultazione possono essere realizzate, in base all'applicazione del criterio di differenziazione determinato nel precedente comma 1, con le seguenti metodologie:
   a) richiesta di preventivi inoltrata agli operatori economici mediante servizio postale, via fax o con posta elettronica certificata, alla quale corrisponda presentazione dei preventivi di offerta mediante analoghi strumenti di comunicazione;
   b) gara informale, con trasmissione di lettera di invito agli operatori economici mediante raccomandata con A/R, alla quale corrisponda presentazione di offerta formale e strutturata secondo modalità stabilite nella medesima lettera di invito.
3. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Art. 29 - Lettera di invito e richiesta di preventivi

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi mediante procedure in economia, sia precedute da consultazione sia effettuate mediante affidamento diretto, la lettera d'invito riporta:
   a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 dello stesso decreto e del presente regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

Art. 30 - Procedura di ordinazione

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni o servizi necessari, con lettera o richiesta strutturata nella quale deve aversi l'indicazione:
   a) delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'I.V.A.;
   b) della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
   c) degli estremi contabili (impegno di spesa);
   d) della forma e dei termini di pagamento;
   e) delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione
   f) del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
   g) dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
2. La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.
3. Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Amministrazione dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.
4. L'affidatario deve comunque comunicare all'Amministrazione un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'Amministrazione medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.
5. In relazione alle acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia, sono attivate dall'Amministrazione tutte le garanzie procedurali ed economiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo pari o inferiore a € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e richiedere unicamente la costituzione della sola cauzione definitiva.
7. La garanzia definitiva può non essere richiesta per le forniture di beni o le prestazioni di servizi di non particolare complessità e di valore inferiore a € 5.000,00.

Art. 31 - Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

Art. 32 - Verbale di confronto dei preventivi

1. Il Responsabile del Procedimento espletante la procedura in economia con cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni o servizi pone a confronto i preventivi di offerta, nel rispetto dei criteri stabiliti nella lettera di invito, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è resa completa descrizione in apposito verbale.
3. In relazione a procedure di consultazione per l'affidamento di forniture, servizi o lavori particolarmente complessi, nei quali sia utilizzato come criterio di scelta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento può nominare una commissione di valutazione, nella quale lo stesso svolge le funzioni di presidente.

Art. 33 - Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto

1. A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale aggiudica la fornitura, il servizio al qualificato soggetto individuato.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:
   a) all'oggetto della prestazione;
   b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione ed alle relative garanzie;
   c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio;
   d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.
4. Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.
5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 34 - Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia

dell'Amministrazione, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione stessa degli addebiti mossi all'impresa.

2. Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione dello stesso o del Direttore dell'esecuzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Art. 35 - Procedura di collaudo

1. I beni e servizi acquisiti mediante procedure in economia con cottimo fiduciario sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 5.000 euro, con esclusione dell'IVA, anche se in tal caso il Responsabile del Procedimento può, a fronte della particolarità o della delicatezza della fornitura, definire verifiche di buon funzionamento, sia puntuali sia a campione.
2. Il collaudo è effettuato da qualificato operatore della Amministrazione o da soggetto da essa incaricato:
    a. con riferimento alle specifiche tecniche o prestazionali della fornitura, definite nella lettera di invito e nel contratto;
    b. con riferimento ai profili qualitativi della fornitura o del servizio, definiti nella lettera di invito e nel contratto o dichiarati dal fornitore a fronte di apposita certificazione (di prodotto e/o di processo produttivo);
    c. con riferimento agli utilizzi più comuni del bene nell'ambito dell'attività della Amministrazione o all'interazione delle prestazioni con altre attività della stessa;
    d. con esperimento di utilizzi rilevanti e con sollecitazioni critiche del bene;
    e. con rilevazione di ogni elemento conoscitivo utile a valutare il grado di soddisfazione relativo dei fruitori, interni e/o esterni, del servizio.

Art. 36 - Nomina dei soggetti deputati ad effettuare collaudi e verifiche di esecuzione

1. Il Dirigente ordinante nomina uno o più dipendenti come soggetti deputati a svolgere il collaudo dei beni o ad attestare la regolare esecuzione dei servizi acquisiti o dei lavori eseguiti, mediante ricorso alle procedure in economia.
2. I collaudatori di cui al precedente comma 1 sono individuati tra dipendenti dell'Amministrazione, anche a tempo determinato, dotati di specifica professionalità e/o esperienza in relazione all'ambito di attività nel quale i beni ed i servizi acquisiti sono utilizzati o riportati.
3. Al fine di ottimizzare le fasi di verifica e di collaudo, l'Amministrazione può affidare, nel rispetto della normativa vigente, specifico incarico a qualificati soggetti esterni.

Art. 37 - Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cottimo, a decorrere dalla data di verifica della conformità della prestazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura nonché a seguito dell'esito positivo del controlli circa la regolarità dell'impresa con i versamenti previdenziali ed assistenziali.
2. Il Responsabile del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e nei casi di superamento degli stessi provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento che verrà adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché per i rapporti contrattuali quelle stabilite dal Codice Civile.

Art. 39 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti dell'Amministrazione incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.